Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 ottobre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1965.

Nomina del presidente dell'Automobile Club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, recante modifiche all'ordinamento dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.);

Visto l'art. 21, primo e secondo comma del nuovo statuto dell'A.C.I. approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Visto il processo verbale della seduta dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia svoltasi in Roma in data 7 settembre 1965, da cui risulta che il sig. Luigi Bertett è stato designato per la nomina a presidente del sodalizio;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il parere favorevole del Ministro per il turismo e dello spettacolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Luigi Bertett è nominato, per un triennio, presidente dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.).

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1965
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 47

(8069)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 109 in data 31 gennaio 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada che dall'innesto della provinciale Pozzitello-San Basilio, attraverso la frazione Marconia, raggiunge la superstrada Basentana, della lunghezza di km. 4,500;

Visto il voto in data 18 maggio 1965, n. 749, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada che dall'innesto della provinciale Pozzitello-San Basilio, attraverso la frazione Marconia, raggiunge la superstrada Basentana, della lunghezza di km. 4,500 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

(7667) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1965.
Declassificazione da provinciali a comunali di alcune strade, o tratti di strade, in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 509 del 21 marzo 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ragusa ha chiesto, a norma dell'art. 12 della citata legge n. 126, la declassificazione da provinciali a comunali di sedici strade o tratti di strada scorrenti nei territori dei comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Comiso e Giarratana;

Visto il voto in data 18 dicembre 1964, n. 2155, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunziato favorevolmente riguardo a quindici delle chieste declassificazioni a comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, vengono declassificate da provinciali a comunali, ed incluse nell'elenco del comune di Ragusa le tre strade:

traversa Casino, della lunghezza di km. 0+650;

strada di accesso alla stazione di Ragusa Ibli, della lunghezza di km. 1+165;

strada congiungente via Carducci alla provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, della lunghezza di km. 0+506.

Vengono inoltre declassificati i seguenti tratti di strade provinciali, ed inclusi negli elenchi dei Comuni appresso indicati:

Comune di Modica:

strada provinciale « Modica-Giarratana » primo tratto di km. 0+800;

strada provinciale « Modica-Favorotta » primo tratto di km. 0+600;

strada provinciale « Modica Passagatta » primo tratto di km. 0+550;

strada provinciale « Modica-Fiumelatto-Scicli » primo tratto di km. 0+200;

strada provinciale « Variante Caitana » primo tratto di km. 1+000.

Comune di Scicli:

strada provinciale « Scicli-Santa Croce » primo tratto di km. 0+900;

strada provinciale « Caitana-Scicli » primo tratto di km. 0+200;

strada provinciale « Scicli-Sampieri » primo tratto di km. 0+200;

strada provinciale « Scicli-Donnalucata » primo tratto di km. 1+300, ed ultimo di km. 0+200.

Comune di Pozzallo:

strada provinciale « Pozzallo-Sampieri » primo tratto di km. 0+600.

Comune di Comiso:

strada provinciale « Comiso-Chiaramonte » primo tratto di km. 0+500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1965

(7666) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1965.
Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani, per l'anno 1966, devono essere di metallo laminato, di forma rettangolare, con i lati rispettivamente di mm. 23 e di mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1966;

b) denominazione del Comune;

c) imposta cani e indicazione della categoria;

d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 50 (cinquanta) per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci, n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(7663)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « L'Unitaria », con sede in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 13 luglio 1965 alla Società cooperativa « L'Unitaria », con sede in Salerno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « l'Unitaria », con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Antonio Carrozza in data 21 gennaio 1951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Aldo Cerino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1965

p. Il Ministro: MARTONI

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,30%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 ottobre 1965

p. Il Ministro: OLIVA

(7624)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,00%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 ottobre 1965

(7625) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 ottobre 1965

(7626) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 ottobre 1965

(7627) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 ottobre 1965

(7628) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,45%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 ottobre 1965

(7629) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 4060/14-6 Div. Gab. del 4 ottobre 1965, con la quale la Prefettura di Perugia comunica che la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha chiesto, tramite l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, signor Roberto Pomini, con il sig. Gastone Rapallini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria il signor Roberto Pomini con il sig. Gastone Rapallini;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gastone Rapallini è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione del sig. Roberto Pomini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1965

(8061) *Il Ministro*: PIERACCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottanta società cooperative della provincia di Udine

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 settembre 1965, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di lavoro Anonima Gortana di Ovaro, con sede in Ovaro (Udine), costituita per rogito Marioni in data 7 novembre 1909, repertorio n. 2914;

2) Società cooperativa di lavoro di Ovaro, con sede in Ovaro (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 1° gennaio 1920, repertorio n. 3718;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro - Stella, con sede in Palazzolo dello Stella (Udine), costituita per rogito Zaina in data 10 dicembre 1950, repertorio n. 12925;

4) Società cooperativa di consumo Paludo di Latisana, con sede in Paludo di Latisana (Udine), costituita per rogito Tocci in data 21 marzo 1947, repertorio n. 1104;

5) Società cooperativa di lavoro Emancipazione, con sede in Paluzza (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 22 aprile 1922, repertorio n. 6310;

6) Società cooperativa di lavoro di Paluzza, con sede in Paluzza (Udine), costituita per rogito Toso in data 15 gennaio 1905, repertorio n. 4193;

7) Società cooperativa di lavoro Val d'Incaroio, con sede in Paularo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 21 febbraio 1921, repertorio n. 5052;

8) Società cooperativa Operaia dell'Alto Chiarsò, con sede in Paularo (Udine), costituita per rogito Maneschi in data 7 settembre 1919, repertorio n. 281;

9) Società cooperativa Circolo agrario di Pavia di Udine, con sede in Pavia di Udine (Udine), costituita per rogito Cavalieri in data 27 dicembre 1925, repertorio n. 2832;

10) Società cooperativa Cooperativa di lavoro di Peonis, con sede in Peonis di Trasaghis (Udine), costituita per rogito Celotti in data 30 settembre 1920, repertorio n. 1299;

11) Società cooperativa di consumo popolare di Pesaris di Prato Carnico, con sede in Pesaris (Udine), costituita per rogito Mels in data 3 gennaio 1920, repertorio n. 770;

12) Società cooperativa di lavoro di Pers, con sede in Pers di Montenars (Udine), costituita per rogito Barini in data 6 settembre 1920, repertorio n. 6521;

13) Società cooperativa di consumo di Pietratagliata, con sede in Pietratagliata (Udine), costituita per rogito Rizzi in data 25 marzo 1911, repertorio n. 274;

14) Società cooperativa anonima di produzione e lavoro di Pietratagliata, con sede in Pietratagliata (Udine), costituita per rogito Celotti in data 11 novembre 1920, repertorio n. 1414;

15) Società cooperativa delle Malghe di Pontebba, con sede in Pontebba (Udine), costituita per rogito Sirica in data 1° marzo 1925, repertorio n. 270;

16) Società cooperativa Malghe di Pontebba, con sede in Pontebba (Udine), costituita per rogito Rizzi in data 1° febbraio 1914, repertorio n. 414;

17) Società cooperativa edilizia Casa del Militare, con sede in Pordenone (Udine), costituita per rogito Salica in data 30 agosto 1956, repertorio n 6109;

18) Società cooperativa di Portis, con sede in Portis di Venzone (Udine), costituita per rogito Celotti in data 27 luglio 1919, repertorio n. 224;

19) Società cooperativa Anonima cooperativa di lavoro e produzione, con sede in Povoletto (Udine), costituita per rogito Conti in data 31 marzo 1920;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tra lavoratori reduci e partigiani - Val Torre », con sede in Pradielis di Lusevera (Udine), costituita per rogito Tavasani in data 8 aprile 1947, repertorio n. 4372;

21) Società cooperativa marmi colorati della Carnia, con sede in Prato Carnico (Udine), costituita per rogito Mels in data 3 dicembre 1921, repertorio n. 1536;

22) Società cooperativa di lavoro L'Emancipazione, con sede in Preone (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 12 maggio 1921, repertorio n. 5303;

23) Società cooperativa di lavoro di Preone, con sede in Preone (Udine), costituita per rogito Mussinano in data 8 maggio 1921, repertorio n. 12457;

24) Società cooperativa agricola Val Carnizza, con sede in Prepotto (Udine), costituita per rogito Sirica in data 10 novembre 1946, repertorio n. 3744;

25) Società cooperativa Latteria cooperativa Turnaria, con sede in Ravascletto (Udine), costituita per rogito D'Este in data 6 gennaio 1929, repertorio n. 514;

26) Società cooperativa Stella sociale di Zovello, con sede in Ravascletto (Udine), costituita per rogito Barone in data 27 aprile 1941, repertorio n. 3041;

27) Società cooperativa anonima di Resia, con sede in Resia (Udine), costituita per rogito Senibus in data 17 novembre 1920, repertorio n. 998;

28) Società cooperativa Edile ex Combattenti, con sede in Resia (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 18 novembre 1919, repertorio n. 3587;

29) Società cooperativa di Resia e Canal del Ferro, con sede in Resia (Udine), costituita per rogito Senibus in data 17 novembre 1920, repertorio n. 1511;

30) Società cooperativa Industriali - Val Resia, con sede in Resia (Udine), costituita per rogito Tavasani in data 29 marzo 1947, repertorio n. 4350;

31) Società cooperativa di lavoro « La Fratellanza », con sede in Resiutta (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 22 aprile 1922, repertorio n. 6313;

32) Società cooperativa di lavoro di Resiutta, con sede in Resiutta (Udine), costituita per rogito Rizzi in data 23 novembre 1919, repertorio n. 880;

33) Società cooperativa Falegnami di Rigolato, con sede in Rigolato (Udine), costituita per rogito Mels in data 14 maggio 1921, repertorio n. 1343;

34) Società cooperativa di lavoro dell'Alto But, con sede in Rivo di Paluzza (Udine), costituita per rogito Mussinano in data 30 marzo 1911, repertorio n. 9063;

35) Società cooperativa Anonima cooperativa di lavoro, con sede in Rivo di Paluzza (Udine), costituita per rogito Toso in data 12 marzo 1905, repertorio n. 4260;

36) Società cooperativa edilizia tra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Sacile (Udine), costituita per rogito Amadio in data 24 maggio 1956, repertorio n. 6424;

37) Società cooperativa di lavoro - Val Fella, con sede in Saletto di Chiusaforte (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 3 giugno 1921, repertorio n. 5405;

38) Società cooperativa edilizia « Paradiso », con sede in San Daniele del Friuli (Udine), costituita per rogito Del Bianco in data 10 aprile 1950, repertorio n. 18808;

39) Società cooperativa Anonima cooperativa 18 Novembre, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), costituita per rogito Quarantotto in data 30 novembre 1940, repertorio n 1676;

40) Società cooperativa Silos Cereali, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), costituita per rogito Giurato in data 16 maggio 1926, repertorio n. 561/311;

41) Società cooperativa di lavoro di Sezza di Zuglio, con sede in Sezza di Zuglio (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 31 luglio 1921, repertorio n. 5560;

42) Società cooperativa di lavoro Socchieve, con sede in Socchieve (Udine), costituita per rogito Mels in data 12 maggio 1921, repertorio n. 1342;

43) Società cooperativa Anonima cattolica di consumo, con sede in Saletto di Chiusaforte (Udine), costituita per rogito Prospero in data 29 marzo 1903, repertorio n. 1701;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Per la trattura della seta della Filanda Pividori », con sede in Tarcento (Udine), costituita per rogito Privileggio in data 6 febbraio 1948, repertorio n. 10048;

45) Società cooperativa autotrasporti Valcanale, con sede in Tarvisio (Udine), costituita per rogito Mosettig in data 31 luglio 1945, repertorio n. 2917;

46) Società cooperativa Anonima cooperativa di consumo tra ferrovieri di Tarvisio, con sede in Tarvisio (Udine), costituita per rogito Clamig in data 6 giugno 1922;

47) Società cooperativa tra i lavoratori della Val Canale, con sede in Tarvisio (Udine), costituita per rogito A. Venier Romano in data 5 aprile 1935, repertorio n. 3467;

48) Società cooperativa « Unione boscaioli e contadini della Val Canale », con sede in Tarvisio (Udine), costituita per rogito Agolzer;

49) Società cooperativa Anonima cooperativa di lavoro di Timau di Paluzza, con sede in Timau di Paluzza (Udine), costituita per rogito Gonano in data 23 novembre 1914, repertorio n. 1225;

50) Società cooperativa Autotrasporti Tolmezzo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Recla in data 20 giugno 1945, repertorio n. 6668;

51) Società cooperativa Casa del Popolo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 24 febbraio 1920, repertorio n. 3897;

52) Società cooperativa Consorzio agrario cooperativo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Mussinano in data 26 marzo 1911, repertorio n. 9060;

53) Società cooperativa edificatrice case popolari, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 29 giugno 1921, repertorio n. 5461;

54) Società cooperativa edile di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 15 gennaio 1928, repertorio n. 11665;

55) Società cooperativa elettrica di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Moro in data 22 gennaio 1925, repertorio n. 345;

56) Società cooperativa lavorazione del legno e del ferro di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 22 maggio 1921, repertorio n. 5359;

57) Società cooperativa di lavoro di Cavazzo Carnico, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marioni in data 8 settembre 1909, repertorio n. 2885;

58) Società cooperativa Anonima di lavoro di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Mussinano in data 4 febbraio 1906, repertorio n. 4862;

59) Società cooperativa mandamentale di produzione e lavoro, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Recla in data 20 dicembre 1932, repertorio n. 540;

60) Società cooperativa mandamentale di lavoro, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 7 aprile 1920, repertorio n. 4078;

61) Società cooperativa mineraria Carnica, con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 30 ottobre 1921, repertorio n. 5746;

62) Società cooperativa di lavoro « Il Progresso », con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 28 maggio 1922, repertorio n. 6435;

63) Società cooperativa trasporti e lavoro « Carnia », con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marzona in data 21 giugno 1945, repertorio n. 17709;

64) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Giuliana », con sede in Torviscosa (Udine), costituita per rogito Zaina in data 19 settembre 1948, repertorio n. 10739;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia di Trasaghis », con sede in Trasaghis (Udine), costituita per rogito Cargnelli in data 18 dicembre 1949, repertorio n. 2353;

66) Società cooperativa di lavoro di Trasaghis, con sede in Trasaghis (Udine), costituita per rogito Celotti in data 3 febbraio 1920, repertorio n. 661;

67) Società cooperativa Trasegana di consumo, con sede Trasaghis (Udine), costituita per rogito Celotti in data 29 luglio 1919, repertorio n. 232;

68) Società cooperativa Anonima cooperativa Libertas, con sede in Treppo Carnico (Udine), costituita per rogito Maneschi in data 25 aprile 1920, repertorio n. 1092;

69) Società cooperativa macelleria cooperativa di Treppo Carnico, con sede in Treppo Carnico (Udine), costituita per rogito Mareschi in data 24 settembre 1921, repertorio n. 1905;

70) Società cooperativa di consumo di Zeglianutto e Treppo Grande, con sede in Treppo Grande (Udine), costituita per rogito Burini in data 9 giugno 1919, repertorio n. 6849;

71) Società cooperativa « Omnia Valcanale », con sede in Valbruna di Malborghetto (Udine), costituita per rogito Sandrinelli in data 12 giugno 1947, repertorio n. 3607;

72) Società cooperativa di lavoro e produzione « Fra reduci e partigiani di Val Vedronza », con sede in Vedronza di Lusevera (Udine), costituita per rogito Tavasani in data 8 aprile 1947, repertorio n. 4371;

73) Società cooperativa Boscaioli di Val Tagliamento, con sede in Venzone (Udine), costituita per rogito Tavasani in data 31 marzo 1947, repertorio n. 4355;

74) Società cooperativa di lavoro di Venzone, con sede in Venzone (Udine), costituita per rogito Celotti in data 16 gennaio 1910, repertorio n. 3367;

75) Società cooperativa Casa del Popolo, con sede in Verzegnis (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 12 giugno 1921, repertorio n. 5422;

76) Società cooperativa di lavoro di Villa Santina, con sede in Villa Santina (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 28 settembre 1919, repertorio n. 542;

77) Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Villa Santina (Udine), costituita per rogito Morpillero in data 10 aprile 1921, repertorio n. 5213;

78) Società cooperativa di consumo di Zugliano, con sede in Zugliano (Udine), costituita per rogito Zanolli in data 24 agosto 1919, repertorio n. 800;

79) Società cooperativa di consumo di Zuglio, con sede in Zuglio (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 29 agosto 1920, repertorio n. 4537;

80) Società cooperativa di lavoro Giulio Carnico, con sede in Zuglio (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 17 ottobre 1920, repertorio n. 4694.

(7551)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errate-corrige

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Modena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1965, n. 231, dove è scritto « Comune di Palagano per le località ... Fosso di Teggiano ... » deve leggersi « Comune di Palagano per le località ... Fosso di Toggiano ... ».

(7793)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1965, n. 231, dove è scritto « Comune di Castellaneta per le località ... Perloco ... » deve leggersi « Comune di Castellaneta per le località ... Perloce ... »; dove è scritto « Comune di Maruggio per le località ... Pope ... Chiano ... Risso, Falaci » deve leggersi « Comune di Maruggio per le località ... Pepe ... Chiane ... Rizzo, Falaoi ».

(7795)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Teramo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1965, n. 231, dove è scritto « Comune di Colledara per le località ... Ornano Erande ... » deve leggersi « Comune di Colledara per le località ... Ornano Grande ... ».

(7796)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Siena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1965, n. 231, dove è scritto « Comuni di ... Gaiolo in Chianti ... » deve leggersi « Comuni di ... Gaiole in Chianti ... ».

(7794)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1965, n. 231, dove è scritto « Comune di Ruffano per le località ... Padulo rotondo, ... » deve leggersi « Comune di Ruffano per le località ... Padule rotondo ... ».

(7792)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.289.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7816)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.255.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7817)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Monasterace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.262.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7818)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.378.382, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7819)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Tolve (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7820)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7821)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Farindola (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7822)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.786.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7827)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.843.029, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7828)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Adelfia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.922.649, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7829)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Minervino Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.360.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7830)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Asuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7831)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Portoscuso (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7832)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Segariu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7833)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Guglionesi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.228.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7834)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7835)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7836)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Lusciano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7837)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Filadelfia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.524.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7838)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Miglierina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.706.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7839)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.140.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7840)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.506.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7841)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.286.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7842)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Vazzano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.245.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7843)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Bisignano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.443.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7844)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Cariati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.383.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7845)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1965, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.911.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7846)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Stigliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.176.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7863)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 25 gennaio 1965 al 31 gennaio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. *senza aggiunta di zuccheri*:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.005	5.986
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di *antiossidanti*, di *emulsionanti* o di *vitamine*), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	47.470
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.204	6.717	8.801	5.040 (*c*)	15.863
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (*c*)	19.990
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (*c*)	23.095
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (*c*)	26.821
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (*c*)	28.684
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (*c*)	30.547
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (*c*)	38.620
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (*c*)	56.008
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (*c*)	16.240
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (*c*)	19.345
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (*c*)	23.071
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (*c*)	24.934
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (*c*)	26.797
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (*c*)	34.870
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (*c*)	52.258

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Franci	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		**b.** latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	**1.** destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	**2.** altri	6.926	10.329	4.842	6.926	3.165 (*c*)	12.113
	ex 05	**c.** latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.569
		B. *con aggiunta di zuccheri:*						
	ex 06 ex 07 ex 08	**I.** latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	47.470
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.240 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	19.345 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	23.071 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	24.934 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	26.797 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	34.870 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	52.258 (*f*)
	ex 07	**b.** latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	4.842 (*f*)	6.926 (*f*)	3.165 (*c*) (*f*)	12.113 (*f*)
	08	**c.** latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	**A.** il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	33.339 (*h*)
	ex 00	**B.** altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	**A.** formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg (*d*) . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	**B.** formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	**C.** formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	**I.** Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	**II.** Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental. Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar. Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.559	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	20.425	28.111
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	17.918
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	12.687	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro A l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro B il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 25 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,82	624,85	624,84	624,82	624,82	624,83	624,81	624,81	624,83
$ Can.	581,56	581,40	581,75	581,60	580,50	581,70	581,30	581,75	581,75	581,60
Fr. Sv.	144,57	144,54	144,56	144,55	144,50	144,56	144,5550	144,55	144,56	144.55
Kr. D.	90,60	90,67	90,67	90,665	90,55	90,73	90,6550	90,60	90,62	90,65
Kr. N.	87,47	87,48	87,49	87,48	87,50	87,47	87,48	87,47	87,45	87,47
Kr. Sv.	120,79	120,76	120,80	120,78	120,85	120,79	120,7750	120,80	120,78	120,78
Fol.	173,47	173,42	173,46	173,47	173,50	173,45	173,4650	173,44	173,44	173,44
Fr. B.	12,58	12,576	12,5780	12,58	12,57	12,58	12,5757	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,41	127,41	127,41	127,42	127,40	127,42	127,42	127,41	127,42	127,41
Lst.	1751,19	1751,30	1751,35	1751,325	1751,125	1751,17	1751,3750	1751,15	1751,15	1751,35
Dm. occ.	156,22	156,17	156,23	156,21	156,15	156,27	156,2025	156,27	156,27	156,18
Scell. Austr.	24,18	24,189	24,19	24,1895	24,15	24,19	24,1890	24,19	24,18	24,185
Escudo Port.	21,84	21,84	21,80	21,87	21,75	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87

Media dei titoli del 25 ottobre 1965

Rendita 5 % 1935 102,475
Redimibile 3,50 % 1934 100,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 88,10
Id. 5 % (Ricostruzione) 97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 97,05
Id. 5 % (Città di Trieste) 97,175
Id. 5 % (Beni Esteri) 97,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) . . 100,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) . 101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . . 100.925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) . 101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) . 101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973) . . 101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1974) . . 101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . 100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1965

1 Dollaro USA 624,835
1 Dollaro canadese 581,45
1 Franco svizzero 144,552
1 Corona danese 90,66
1 Corona norvegese 87,48
1 Corona svedese 120,777
1 Fiorino olandese 173,467

1 Franco belga 12,578
1 Franco francese 127,42
1 Lira sterlina 1751,35
1 Marco germanico 156,206
1 Scellino austriaco 24,189
1 Escudo Port. 21,87

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964) e 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - 1ª emissione (1964), 3ª emissione (1964-65), e 4ª emissione (1965).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1965, alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

1) Emissione 1963:
estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 50.000;
» 117 titoli di » 500.000;
» 418 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 605 titoli per il complessivo valore nominale di L. 480.000.000;

2) Emissione 1964:
estrazione a sorte di:
n. 96 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 96.000.000.

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

1ª Emissione (1964):
estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di L. 50.000;
» 100 titoli di » 500.000;
» 180 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 330 titoli per il complessivo valore nominale di L. 232.500.000.

3ª Emissione (1964-65):
estrazione a sorte di:
n. 396 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 396.000.000.

4ª Emissione (1965):
estrazione a sorte di:
n. 105 titoli di L. 50.000;
» 184 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 289 titoli per il complessivo valore nominale di L. 189.250.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 20 ottobre 1965

Il presidente: ODORIZZI

(7857)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze matematiche o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali.

Al concorso possono partecipare, altresì, coloro che, muniti di un diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, abbiano anche il diploma di abilitazione in scienze statistiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 1, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra, contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio, in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 2, punto 5) e 3 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali, riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di pubblico impiego;

8) indicazione precisa del titolo di studio, della data del suo conferimento e dell'Università che lo ha rilasciato.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza;

a) gli ex combattenti, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modicazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 400, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la

famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 7.

I concorrenti collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 1 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce; a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 2, punto 5) e 3, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 6 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere C), F) e G) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del precedente art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di 3 mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere B), C), D) e F) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco e della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 4.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dello impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 11.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) *Materie professionali*:

1) calcolo delle probabilità (teoremi e problemi fondamentali); statistica demografica ed economica;

2) matematica finanziaria ed attuariale;

3) tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni contro i danni.

b) *Lingua estera*:

Prova di lingua estera che il candidato dovrà scegliere tra una delle seguenti lingue: francese o inglese o tedesca.

Detta prova consisterà nella traduzione dalla lingua italiana in quella estera prescelta, di un brano di almeno 15 righe, di carattere tecnico amministrativo, senza l'uso del vocabolario. Il candidato dovrà dimostrare di avere una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, di cui al precedente punto *a*), e sulle seguenti:

a) istituzione di diritto delle assicurazioni private (norme contrattuali e disciplina legale degli Istituti e delle imprese di assicurazioni);

b) istituzioni di economia politica.

La prova orale di lingua estera consisterà in una conversazione ed in una traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo ed il candidato dovrà dimostrare di avere una sufficiente conoscenza della lingua estera prescelta.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

a) da un presidente scelto, tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla Commissione saranno aggregati quali membri aggiunti tre professori universitari esperti, rispettivamente nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato, nelle prove scritte di cui alla lettera *a*) del precedente art. 11, una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova obbligatoria di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad 1 punto, di aumento della somma dei voti di cui al seguente comma.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte di cui al punto *a*) del precedente art. 11.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 2ª classe in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina di consigliere di 2ª classe (coeff. 271) se riteruti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 2ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1965
Registro n. 13, *foglio n.* 117

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div II (concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA.

Il sottoscritto . . . nato a . . . .
(provincia di . . . . . .) il (1) . . .
e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . .
in prova nella carriera . . . . del ruolo . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) — di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni .
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .
. . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7384)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio Astronomico di Roma.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova orale ed il voto ottenuto nella prova pratica di laboratorio.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

Il sole: la fotosfera, la cromosfera e la corona;
Metodi di studio dei fenomeni solari;
Coordinate eliografiche: metodi di riduzione;
Ottica geometrica delle lenti e degli specchi;
Messa a punto di strumenti ottici;
Ottica del telescopio;
Equatoriale, meridiano e strumento dei passaggi.
Il celostato ed i telescopi fissi;
Il coronografo;
Spettografi a prisma e a reticolo;
Dispositivi ad alta risoluzione;
Effetto Zeeman ed effetto Doppler;
Spettroeliografo;
Filtri interferenziali di Lyot;
Apparecchi per il controllo continuo del sole;
Misure sulle lastre: comparatori, macro-micrometri;
Microfotometro;
Camera fotografica;
Camera cinematografica;
Processo negativo;
Processo positivo a contatto ed ingrandimento;
Processo di inversione;
Tecniche di riprese continue ed intervellate;
Prova pratica da eseguirsi con uno degli strumenti in programma.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta in regolare bollo, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI), entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata in carta bollata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile in carta bollata. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio su carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, in carta bollata;

E) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata;

F) certificato, in carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sano e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descri-

zione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta bollata, ovvero certificato di esito di leva, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) ed F), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) ed F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre, presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI), dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritta, orale e pratica di laboratorio da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1965
Registro n. 68, *foglio n.* 190

(7512)

Concorso ad un posto di tecnico in prova (coeff. 157), carriera esecutiva, nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coeff. 157), carriera esecutiva, nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica di officina che verterà sui seguenti argomenti:

a) conoscenza degli strumenti per l'osservazione del sole, nozioni di ottica pratica, lavorazione di piccole parti ottiche e collaudo delle medesime.

Nozioni di disegno meccanico attinente ai montaggi delle parti ottiche degli strumenti astronomici;

b) conoscenza degli strumenti per l'osservazione radioelettrica del sole, nozioni di elettronica pratica, montaggi di circuiti radioelettrici e misura di prova e collaudo. Nozioni di disegno meccanico attinente ai montaggi degli strumenti radioastronomici.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con la lettera a) o su quella indicata con la lettera b), affinchè essi possano essere esaminati sulla parte da essi segnalata.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo di controllo nell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale titolo secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

F) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato esito di leva in carta da bollo da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiale e militare di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI) dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei sei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministero composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori Astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1965
Registro n. 69, *foglio n.* 217

(7513)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori del concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario numero 10 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 11 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1965, registro n. 25, foglio n. 214, che approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

(8059)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 18 Interno, foglio n. 380, avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato, alle ore 8,30 dei giorni 17, 18, 20 e 21 dicembre 1965.

(7960)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10232 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Visto il decreto n. 2810 in data 22 marzo 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota n. 10484/1-15-5 del 22 settembre 1965, con la quale la Prefettura di Torino comunica che il dott. Giacomo Veglia, presidente della predetta Commissione, è stato nominato prefetto e destinato ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Piero Izzo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961, in sostituzione del dott. Giacomo Veglia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Torino, addì 8 ottobre 1965

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(7698)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2348 in data 30 giugno 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione n. 300.XIII.II.88.C/7231 in data 30 settembre 1965, con la quale si designa il dott. Felice Menegazzo, ispettore generale amministrativo, in sostituzione del rag. Giacomo Allaria, precedentemente nominato ed ora collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di apportare modifica al provvedimento n. 2348;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2348 del 30 giugno 1965, il dott. Felice Menegazzo, ispettore generale amministrativo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1963, in sostituzione del rag. Giacomo Allaria, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 13 ottobre 1965

Il medico provinciale: CANALIS

(7723)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2101 in data 20 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3222 del 18 maggio 1964 per n. 6 posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 3 maggio 1965;

Visto il proprio decreto n. 2102 del 20 aprile 1965, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte consorziali mediche di Bellano-Vendrogno, Rovagnate-Santa Maria Hoè-Perego, Dervio-Doro, Nesso-Zelbio-Veleso;

Atteso che i dottori Reposi Valerio, Arcellaschi Aldo, Enicanti Enrico hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche consorziali di Bellano-Vendrogno, Dervio-Dorio, Nesso-Zelbio-Velcso;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e viste le rinunce di alcuni di essi alla nomina alle sedi assegnate;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Enicanti Enrico, Consorzio medico Bellano-Vendrogno;
Viganò Enrico, Consorzio medico Nesso-Zelbio-Veleso;
Marzari Sergio, Consorzio medico Dervio-Dorio.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 14 ottobre 1965

Il medico provinciale: LUPI

(7802)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4975 in data 14 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del Consorzio fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede, vacante al 30 novembre 1963;

Visto il proprio successivo decreto n. 4976 di pari data, con il quale la condotta in parola è stata assegnata al candidato risultato vincitore;

Vista la nota n. 12 in data 21 settembre 1965, con la quale il presidente del Consorzio veterinario di cui sopra ha comunicato che il dott. Andres Andrea, vincitore della condotta, ha esplicitamente rinunziato alla condotta medesima;

Ritenuto doversi provvedere all'assegnazione della predetta condotta al dott. Pancotto Giacomo secondo classificato nella graduatoria di merito, che ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta veterinaria consorziale in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 4976 in data 14 agosto 1965, citato in premessa, il dott. Pancotto Giacomo è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 14 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(7805)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.